

i nostri **Esperti**



A cura dell'AVVOCATO
FULVIA FOÏS

AFFARI DI FAMIGLIA

Amministrazione di sostegno

Che cos'è? Quando si fa? Nell'interesse di chi?

Care lettrici e lettori, questo mese Vorrei sottoporre alla Vs attenzione una questione che in più di un'occasione mi è stata posta da alcuni di Voi.

Mi riferisco all'istituto dell'Amministrazione di Sostegno e a quando è necessario ricorrervi per tutelare la posizione di un soggetto incapace.

Dunque, che cos'è l'amministrazione di sostegno?

L'amministrazione di sostegno è un istituto disciplinato dall'articolo 404 e segg del codice civile, introdotto nel 2004 con la Legge n. 6 del 9/01/2004, con cui si vogliono proteggere e tutelare quei soggetti che, per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

Dunque, l'amministrazione di sostegno si presenta, per sua natura, come misura dal contenuto flessibile che si adatta ai diversi gradi di disabilità e ai conseguenti bisogni di protezione di ciascuna persona. Metaforicamente è paragonabile, pertanto, ad un vestito sartoriale che, consentendo di individuare una rete di protezione costruita secondo le esigenze della singola persona non esclude la sua capacità di agire.

A questo proposito il giudice tutelare è tenuto ad individuare con precisione gli atti che l'amministratore nominato nell'interesse del beneficiario ha il potere di compiere in nome e per conto di questi una serie di atti ben individuati.

Quali sono i presupposti per richiedere l'amministrazione

di sostegno?

I presupposti sono due: la malattia o la menomazione e l'impossibilità conseguente a tale stato di provvedere ai propri interessi. Affinché la misura possa essere concessa è necessario che sussistano entrambi i presupposti e, in particolare, che il primo sia causa del secondo. L'amministrazione di sostegno si applica quindi alle persone che sono affette da un'infermità o da una menomazione fisica che non le rende in grado, in tutto o in parte o anche temporaneamente, di esercitare i propri diritti o di soddisfare i propri bisogni vitali, rischiando per questo di recare danno a se stesse o di essere danneggiate dai terzi.

Di particolare interesse l'ammissibilità dell'amministrazione di sostegno per le persone anziane. Di certo, l'età avanzata non è di per sé una menomazione o un'infermità tale da giustificare una misura di protezione ma può comportare menomazioni fisiche e psichiche che incidono sull'autonomia e che rendono l'anziano non più in condizione di provvedere a se stesso e ai propri interessi nel modo più giusto.

Qual'è il procedimento per accedere all'amministrazione di sostegno?

La procedura si instaura con un ricorso che va depositato avanti il giudice tutelare dove la persona interessata ha residenza o domicilio. I soggetti legittimati a proporre ricorso sono rispettivamente il pubblico ministero e i responsabili dei servizi sanitari e sociali (obbligati) ed i

parenti, il coniuge, gli affini, i conviventi stabili nonché l'interessato (facoltizzati). Il ricorso potrà essere presentato personalmente oppure con la rappresentanza e la difesa tecnica di un avvocato.

La procedura ha tempistiche che, per la giustizia italiana, potrebbero dirsi fulminee dal momento che il giudice tutelare, una volta raccolte le debite informazioni, emana il decreto con cui istituisce l'amministrazione di sostegno entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.

Quali sono le principali differenze rispetto all'interdizione e all'inabilitazione?

Con questo istituto il legislatore ha messo al centro della tutela la persona, i suoi bisogni e le sue aspirazioni, diversamente da quanto fatto con l'inabilitazione e, ancor più, con l'interdizione. Per questo, ad oggi, l'amministrazione di sostegno deve essere considerata, in linea generale, la misura di protezione ordinaria mentre l'interdizione e l'inabilitazione rappresentano misure di carattere residuale rispetto alla prima.

Nell'amministrazione di sostegno il beneficiario viene sostituito nel compimento di determinati atti e assistito nel compimento di altri atti da un amministratore, mentre conserva la capacità di agire per tutti gli altri atti mentre nell'interdizione il soggetto interdetto, salvo i c.d. atti minimi della vita quotidiana (es. comprare il giornale, il pane), è sostituito da un tutore nel compimento degli atti che lo concernono. Limitazioni meno estese ma comunque intense operano nel caso dell'inabilitato.

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può fare testamento?

Conservando il soggetto beneficiario la capacità d'agire, non può che discendere la capacità dello stesso di disporre per testamento. Tuttavia, proprio la natura dell'atto di ultima volontà, escluderebbe per lo stesso l'assistenza o la rappresentanza dell'amministratore di sostegno. Tale conclusione, teoricamente corretta, viene ad infrangersi con le particolarità dei casi concreti in cui l'amministrato, a causa dell'infermità che lo colpisce, non è in grado di esprimere in modo compiuto la propria volontà testamentaria o di manifestarla autonomamente e per iscritto (si pensi ai malati di SLA). Per dare una risposta a tali casi, alcuni Tribunali (es. Varese e Forlì), hanno forzato la lettera della legge e, con l'esplicito intento di tutelare a pieno l'incapace, hanno ammesso la rappresentanza o l'assistenza dell'amministratore o di un curatore nella redazione del testamento.

Non v'è dubbio che la soluzione individuata da alcuni tribunali, se da una parte sembra tutelare in via immediata l'incapace dall'altra si espone a numerose critiche e, cosa ancor più importante, espone il testamento a possibili iniziative caducatorie.

Se lo desiderate segnalatemi i Vs casi e/o le Vs questioni di maggiore interesse all'indirizzo mail: affaridifamiglia.lapiazza@gmail.com autorizzandomi espressamente anche alla riproduzione parziale del testo da Voi inviati.